

STATUTO

PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PORTOGRUARO VE PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 1

Codice fiscale: 02695820270

Numero Rea: VE - 235615

Indice

| | |
|--|---|
| Parte 1 - Protocollo del 27-05-2008 - Statuto completo | 2 |
|--|---|

"Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007."

STATUTO SOCIALE

TITOLO I
COSTITUZIONE - OGGETTO SOCIALE -
SEDE - DURATA - FORME DI INTERVENTO

Articolo 1

1. E' costituita una società per azioni denominata "PORTOGRUARO INTERPORTO S.p.A."
2. La società ha sede in Portogruaro (Ve) e potrà istituire succursali, sedi secondarie, rappresentanze ed agenzie anche in altre località, in Italia ed all'estero.

Articolo 2

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta); il vincolo sociale potrà essere prorogato o sciolto anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3

1. L'oggetto della società, in relazione alla legge 4 agosto 1990 n. 240 "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità" ed alla normativa regionale in materia, di cui in particolare alla L.R. 28.1.82, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, rimane così stabilito: "realizzazione, manutenzione e gestione dell'interporto di Portogruaro, nonché cura delle relative fasi progettuali; l'interporto è costituito da un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano, secondo il criterio dell'integrazione fra i vari modi di trasporto, la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di ogni tipo di merce nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, ai sensi degli articoli 1737 e seguenti del Codice Civile".
2. Rientra nell'oggetto sociale anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la cura della progettazione e la costruzione delle infrastrutture ed impianti necessari all'attività di interscambio merci; la società può dare in locazione od alienare aree o fabbricati di sua proprietà, assicurandosi, attraverso apposite clausole contrattuali, che ne venga fatto un uso compatibile con la realizzazione dell'interporto.
3. La società provvede inoltre alla costruzione di ogni immobile od impianti accessori o complementari ai precedenti interventi, ivi compresi quelli per i servizi direzionali, amministrativi, tecnici e di assistenza, nonché alla gestione di detti servizi.
4. E' compresa altresì nell'oggetto sociale la realizzazione di infrastrutture complementari di interesse dell'interporto su aree contermini agli impianti e servizi di cui al presente articolo e su ogni altra area di cui la società acquisti la disponibilità per destinarla ad esercizio di attività produt-

tive o commerciali connesse agli impianti ed alle funzioni dell'interporto.

5. La gestione e la manutenzione degli impianti e dei servizi dell'interporto, o comunque con esso connessi, potranno essere attuate direttamente dalla società o da questa affidate, anche per singoli impianti o servizi, a terzi, nelle forme ritenute più congrue.

Allo stesso modo, le incombenze relative alla progettazione ed esecuzione delle opere di cui al presente articolo potranno essere attuate direttamente dalla società o da questa affidate, anche parzialmente, a terzi, nelle forme più congrue.

Articolo 4

1. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la "PORTOGRUARO INTERPORTO S.p.A." può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, sia mobiliare che immobiliare, compresa la concessione di fidejussioni o di altre garanzie e l'assunzione di interessenze e partecipazioni ad enti, istituti e società aventi scopi analoghi od affini al proprio. Le attività finanziarie potranno essere svolte soltanto in via non prevalente con esclusione delle attività riservate di cui alla legge n. 197/91, d. lgs. n. 385/93 e d.lgs. n. 58/98 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non nei confronti del pubblico.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 5

1. Il capitale sociale è di Euro 3.100.000 (tremilioncentomila) suddiviso in 62.000 (sessantaduemila) azioni nominative del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) ciascuna.

Almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale dovrà essere posseduto da Enti Locali.

2. Il capitale potrà essere sottoscritto e liberato mediante versamento in numerario o conferimenti in natura nel rispetto e con le formalità previste in merito dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

4. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante l'emissione di azioni ordinarie o di azioni privilegiate o fornite di diritti diversi da quelli afferenti alle azioni già emesse, nei limiti ed in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2348 e seguenti del Codice Civile. Tutte le azioni della medesima categoria conferiscono uguali diritti.

5. Il trasferimento e la cessione delle azioni sono consentiti, previa deliberazione favorevole assunta con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione, con riserva del diritto di prelazione ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi - con deliberazione motivata tenuto conto delle particolari finalità perseguite dalla Società in relazione alla normativa della legge 1 agosto 1990 n. 240 e successive modificazioni e inte-

grazioni - entro 180 (centoottanta) giorni dalla richiesta, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'acquirente e del prezzo di cessione. Prima di pronunciarsi, il Consiglio di Amministrazione, dovrà sottoporre agli azionisti la prospettata vendita per consentire loro l'esercizio del diritto di prelazione a parità di prezzo, in proporzione alle azioni possedute. In caso di rinuncia all'esercizio della prelazione, anche per inerzia dell'interessato, il relativo diritto di prelazione potrà essere esercitato dagli altri azionisti, sempre in proporzione alle azioni possedute. La comunicazione di prelazione dovrà avere allegato l'impegno del socio a dar corso immediato all'acquisto: il totale degli impegni dei soci dovrà essere pari all'intero pacchetto azionario che si intende trasferire. Il diritto di prelazione non trova applicazione nel caso di trasferimento di azioni tra soci, pur dovendosi esprimere, anche in questo caso, l'assenso del Consiglio di Amministrazione. Qualora, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, non intervenga la deliberazione consiliare favorevole alla cessione a terzi prevista dal precedente comma 5, primo periodo, il socio alienante può recedere dalla società ai sensi dell'art. 2355 bis, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 6

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.
2. In caso di aumento del capitale sociale o di emissione di obbligazioni convertibili, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile.
3. Nel momento in cui la società si porrà nelle condizioni di dover intraprendere la realizzazione dell'interporto secondo quanto previsto dalla L. 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, il capitale sociale dovrà avere la misura richiesta dalla normativa vigente.
4. L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del C.I.C.R..
Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 7

1. La Società potrà emettere i titoli azionari corrispondenti alla misura del capitale sociale.
2. Per le azioni nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea e che hanno effettuato il deposito di cui al successivo art. 11.
3. La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria

che determina gli elementi indicati dall'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali ed amministrativi, escluso il voto nell'assemblea, a seguito di apporti da parte dei soci o di terzi, anche di opere o servizi.

TITOLO III
OBBLIGAZIONI

Articolo 8

1. La Società potrà emettere obbligazioni, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

Articolo 9

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini di legge e di statuto da parte del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nell'ambito UE.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia nei casi di legge e, quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 10

1. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, ai sensi dell'art. 2325 bis del Codice Civile, gli amministratori possono provvedere alla convocazione della assemblea mediante comunicazione dell'avviso di convocazione ai soci con mezzi (lettera raccomandata, telegramma, telex, messaggio di posta elettronica riscontrato in forma scritta) che, in ogni caso, garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

2. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dallo Statuto Sociale, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti tutti gli altri soggetti aventi diritto al voto e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso si applica l'art. 2366, commi 4 e 5, del Codice Civile.

Articolo 11

1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli Azionisti a cui spetta il diritto di voto che abbiano depositato le loro azioni almeno due giorni prima presso la sede sociale.

All'Assemblea può altresì assistere, qualora la società, a

norma dell'articolo 8, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

2. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che comunque non siano Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società, rilasciando alle medesime delega ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza, secondo modalità contenute nel regolamento dei lavori assembleari da adottarsi ai sensi dell'art. 2364, n. 6), del Codice Civile.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di Sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

2. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente della medesima, ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile.

3. Le deliberazioni sono constatate da verbale, redatto dal Segretario ovvero da Notaio nei casi di legge o per volontà del Presidente, avente il contenuto di cui all'art. 2375 del Codice Civile.

Articolo 13

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte con le presenze e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 del Codice Civile e l'assemblea straordinaria sulle materie di cui all'art. 2365 del Codice Civile, salve quelle attribuite al Consiglio di Amministrazione dal presente statuto.

2. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni degli articoli dello statuto concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero, il capitale sociale, le maggioranze di voto, il Consiglio di Amministrazione, la distribuzione degli utili, l'emissione di azioni privilegiate e di obbligazioni, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

3. Le deliberazioni assembleari sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile.

Articolo 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica per tre esercizi, ai sensi dell'art. 2383, comma 2, del Codice Civile, ed è composto da un numero di membri, anche non soci, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove).

Tale numero sarà determinato, di volta in volta, dall'Assemblea.

2. Agli enti pubblici che siano soci della società spetta la nomina a norma dell'art. 2449 del Codice Civile di un numero di amministratori determinato, rispetto al totale di cui al 1° comma, nella percentuale del capitale sociale complessivamente da tali Enti posseduta, arrotondata alla unità superiore. In ogni caso, il numero massimo degli amministratori nominati dai soci pubblici enti locali, compresa la Regione, non può essere superiore a 5 (cinque), in attuazione dell'art. 1, comma 729, della legge N. 296/2006 e del D.M. 26.06.2007.

3. Le nomine sono ripartite tra gli Enti pubblici in proporzione alle rispettive quote di capitale sul totale della parte di capitale sociale in mano pubblica, con arrotondamento all'unità dei maggiori resti, fino al completamento del numero dei Consiglieri da nominare.

4. Gli altri Consiglieri verranno nominati dagli azionisti possessori delle quote residue di capitale sociale a sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

6. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, salva e riservata la facoltà conferita ai soci Enti Pubblici ai sensi del presente articolo.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge il proprio Presidente fra gli Amministratori nominati dai soci Enti Pubblici, nonché uno o più Vice Presidenti determinandone le funzioni ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

8. Il Consiglio nomina il segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvede altresì a tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, riservato all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti deliberazioni:

- la riduzione del capitale sociale nei casi di recesso di soci previsti dal presente statuto;
- l'adeguamento statutario a disposizioni normative.

L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione relativa.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, all'uopo designato o, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età, nella sede della società o anche in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni naturali consecutivi prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi d'urgenza, con telegramma o avviso per telefax da spedire almeno due giorni naturali consecutivi prima.

Della convocazione viene dato contemporaneamente avviso ai Sindaci effettivi. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

2. In difetto delle formalità e termini di cui sopra, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri, purché della riunione sia preventivamente informato anche il collegio sindacale.

3. Le deliberazioni aventi per oggetto le proposte di modifica degli articoli 3 (oggetto sociale), 13 (deliberazioni dell'Assemblea) e 14 (Amministrazione) del presente Statuto devono essere approvate con il voto favorevole degli amministratori nominati, ai sensi dell'articolo 14, da parte degli enti pubblici.

Articolo 17

1. Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18

1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Se lo statuto lo prevede, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Restano in ogni caso fermi i limiti introdotti dall'art. 1, comma 728, della legge n. 296/2006.

Articolo 19

1. Al Presidente del Consiglio o, in caso di assenza od impedimento, a chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza e la firma della società per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà delegare di volta in volta altra persona a rappresentare la società come azionista nelle assemblee ordinarie o straordinarie di altre società.

Articolo 20

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con le modalità di cui all'art. 2381, commi 3 e 5, del codice civile, tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, un Comitato Esecutivo, determinandone poteri e funzioni, e conferire speciali incarichi a singoli amministratori.

Il Comitato esecutivo di cui sopra, se nominato, deve essere composto dal Presidente e da almeno due consiglieri.

Articolo 21

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e retribuiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Agli Enti Pubblici che siano soci della società spetta la nomina, a norma dell'art. 2449 del Codice Civile, di un numero di Sindaci determinato, rispetto al totale di cui al 1° comma, nella percentuale del capitale sociale complessivamente da tali Enti posseduta, arrotondata all'unità superiore. I rimanenti Sindaci sono eletti dagli azionisti possessori delle azioni residue ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile - Agli Enti Pubblici spetta comunque la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi, ai sensi dell'art. 2400, comma 1, del Codice Civile, e possono essere riconfermati.

3. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli di cui all'art. 2403 bis del Codice Civile. Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile. Qualora ricorrano i requisiti di legge per essere considerata società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, ai sensi dell'articolo 2325 bis del Codice Civile, il controllo contabile sulla società medesima è esercitato da società di revisione iscritta nel Re-

gistro dei Revisori Contabili, ai sensi e per gli effetti di cui ai citati articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere attribuito, oltre che ad una società di revisione, anche ad un revisore iscritto nel registro di cui sopra.

TITOLO V
BILANCIO E UTILI

Articolo 22

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è presentato da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 23

1. Gli utili netti dell'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:
 - a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
 - b) il 25% (venticinque per cento) alla riserva straordinaria;
 - c) il residuo secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RECESSO DEI SOCI

Articolo 24

1. In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.
2. I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dall'art. 2437, commi 1 e 5, del Codice Civile e dagli articoli 5, ultimo comma, e 25, ultimo comma, del presente statuto. Si applicano, in caso di recesso, le disposizioni di cui agli articoli 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

TITOLO VII
CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o revisori ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina. Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stes-

so sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente del Tribunale di Venezia. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto. Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra. Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitrio o al collegio arbitrale come sopra nominato. Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive della presente clausola compromissoria, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 26

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi dello Stato e della Regione Veneto.

Firmato: FAVRIN ANTONIO, dr. PAOLO PASQUALIS, notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Portogruaro, 23 (ventitre) maggio 2008 (duemilaotto).